



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Camilla Ovi

Giudice

all'esito dell'istruttoria;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della
procedura di liquidazione controllata, rubricato al **n.r.g. 90-1 /2023 PU**;

nell'interesse di

di Modena;

ricorrente in proprio

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

Con ricorso in proprio depositato in data 30.4.2023, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata in proprio.

Allegava la relazione dell'OCC Dott. Francesco Pozzi dell'ODCEC di Modena e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a

dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come *infra* si dirà.

Dagli artt. 40 e 41 CCI (richiamati, in quanto compatibili, dall'art. 270 comma 5 CCII), non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17): non si è quindi proceduto alla fissazione di udienza, non ravvisandosi la esistenza di potenziale contraddittori.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente, corrispondente, a quanto consta, alla propria dimora stabile ed effettiva: opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. b) CCII.

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).

- Presupposti soggettivi.

Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

A prova di quanto detto si consideri che allo stato è pensionato e percepisce una pensione mensile di € 2.765,00 netti.

Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie "maggiori", deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile

alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: come si vedrà *infra*, infatti, [] è proprietario di quote su beni immobili, oltre ad essere titolare di partecipazioni sociali e percepire mensilmente sia redditi da locazione, sia la pensione.

Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla "meritevolezza" del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.

Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.

- **Presupposti oggettivi.**

La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste.

Come emerge dalla documentazione prodotta, e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, [] è gravato da debiti verso banche e fornitori per un importo pari a € 1.645.535,93, come risultante nella relazione dell'OCC.

Egli inoltre, ha sottoscritto fideiussioni in favore della [] S.r.l e della [] S.r.l. (riconducibile al fratello) per un importo corrispettivo di circa € 2.647.978,05 ed € 1.408.007,78: le due società menzionate sono allo stato in procedura fallimentare innanzi al Tribunale intestato.

Fronte attivo, Lami è proprietario di beni immobili e, nello specifico:

1. quota pari ad $\frac{1}{2}$ di un immobile ad uso abitativo sito in [] [], il cui valore complessivo di mercato è pari ad € 115.000,00 come risultante dalla perizia svolta nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 390/2021 Trib. Modena;
2. quota pari ad $\frac{1}{2}$ di un immobile ad uso abitativo sito in [] il cui valore complessivo di mercato è pari ad € 127.547,00 per

l'appartamento ed € 5.190,90 per il posto auto, come risultante dalla perizia allegata al ricorso (doc.7);

3. immobile ad uso abitativo sito in , il cui valore complessivo di mercato e pari ad € 110.000,00 come risultante dalla perizia svolta nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 390/2021 Trib. Modena.

Attualmente gli immobili sono locati, e fruttano un reddito da locazione per un importo annuo di complessivi € 2.400,00.

Relativamente ai suddetti beni sono pervenute delle offerte irrevocabili d'acquisto da parte di moglie del ricorrente, per importi corrispondenti ad € 115.000,00 quanto all'immobile di cui *supra* al punto 1 (a cui aggiungere l'offerta di € 3.000,00 per l'acquisto dei beni mobili), € 66.000,00 (comprensivi dell'immobile e del posto auto) quanto all'immobile di cui *supra* al punto 2 ed € 110.000,00 quanto all'immobile di cui *supra* al punto 3.

La sono coniugati, ma dalla documentazione depositata non risulta possibile comprendere se tra questi sussista il regime di comunione legale o di separazione dei beni; in ogni caso sarà onere del Liquidatore appurare se gli importi offerti dalla ricadano nella comunione legale e pertanto debbano essere diversamente considerati nell'ambito della presente procedura, ovvero se siano di pertinenza esclusiva della stessa.

percepisce poi una pensione mensile di € 2.765,00 netti, sulla quale grava attualmente una trattenuta per pignoramento presso terzi.

Egli è inoltre detentore di una partecipazione pari al 50% nella società Srl in liquidazione, il cui valore dovrà essere tuttavia verificato.

Nel corso del 2021 ha svolto attività professionale relativamente alla quale è stata emessa regolare fattura per un importo di € 7.612,00 nell'anno 2022; in sede di liquidazione dovrà essere verificato se questo importo sia già stato percepito ovvero costituisca un credito, come tale acquisibile all'attivo.

Ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.

È perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.

Scelta del Liquidatore.

Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott. Francesco Pozzi dell'ODCEC di Modena.

Considerazioni finali.

La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, in base a successiva istanza del debitore e previa indagine, se del caso, del Liquidatore in ordine alla capacità patrimoniale della coniuge del ricorrente.

Quanto alla possibilità di mantenere gli emolumenti derivanti dall'eventuale attività professionale svolta dal essa non può trovare accoglimento in quanto gli stessi non rappresentano attività escluse dalla liquidazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 268 c.4 CCII. In ogni caso il percepisce già con la sola superiore un reddito superiore rispetto a quanto necessario al suo mantenimento.

Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza "minima" quadriennale (di cui alla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio, e fermo il rilievo per cui al riguardo risulta pendere questione di legittimità costituzionale sollevata in data 03.3.2023 dal Tribunale di Arezzo, Est. Pani, in www.dirittodellacrisi.it), può farsi rimando a quanto stabilito da altro Ufficio (Tribunale di Verona 05.10.2022 Est. Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it), essendo la motivazione colà adottata particolarmente convincente, dunque

condivisibile: la indicazione di un termine triennale dalla apertura è oltretutto coerente con la previsione della futura esdebitazione.

Sul punto è utile soggiungere come il Collegio non condivida l'opinione, sostenuta "a prima lettura" da parte della Dottrina, che ritiene inapplicabile alla liquidazione controllata l'art. 142 comma 2 CCII (con riguardo ai beni sopravvenuti), stante il mancato richiamo della predetta norma da parte dell'art. 270 comma 5 CCII.

E, infatti, tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile:

- con il dettato dell'art. 268 comma 4, lett. b), che, ha precisamente a riguardo a beni per definizione "futuri";
- con quanto previsto dall'art. 283 comma 1 CCII, che, pone una preclusione all'accesso alla esdebitazione del debitore (non) incapiente a chi sia in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l'accesso alla liquidazione controllata;
- con quanto dettato infine dall'art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency, che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie *post* esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l'esclusione della liquidazione dell'attivo sopravvenuto a tale data (che, ove non vi fosse esdebitazione, sarebbe quindi attratto alla massa liquidabile).

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f.

22

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore di Modena il Dott. Francesco Pozzi del'ODCEC, e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;

autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 25.5.2023

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emilia Salvatore